

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

3° Settore 1° Servizio

REGOLAMENTO per il conseguimento dell'attestato di
qualifica professionale all'esercizio dell'attività di Insegnante
di teoria e/o Istruttore di guida presso le Autoscuole

Approvato con delibera Consiliare n. 59/3 dell'11 luglio 2003
Modificato con delibera Consiliare n. 94/4 dell'11 novembre 2005

Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

La Provincia adotta il presente Regolamento per esercitare la funzione prevista dall'Art. 105, comma 3°, lett. c) del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112. Le presenti norme trovano applicazione per coloro che intendono conseguire ai sensi dell'Art.123 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 l'abilitazione a svolgere la professione di Insegnante di Teoria e/o Istruttore di Guida presso le Autoscuole e sono residenti in provincia di Campobasso da almeno un anno all'atto della presentazione della domanda di esame.

Art. 2
NORME GENERALI

Gli esami di abilitazione si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza e pari opportunità tra uomo e donna; assicurino celerità di espletamento; si effettuano in modo da consentire la valutazione, oltre che delle conoscenze specifiche, anche delle attitudini all'insegnamento dei richiedenti l'abilitazione.

Gli atti di gestione del procedimento sono adottati dal Dirigente Responsabile del Servizio Trasporti.

Art. 3
REQUISITI MORALI, TITOLI PER L' AMMISSIONE AGLI ESAMI E CONDIZIONI DI
ESCLUSIONE

Per sostenere gli esami occorre risultare di buona condotta, non risultare delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata ed integrata ed essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica di cui ai seguenti punti:

- a) per gli Insegnanti di Teoria :
- 1 - patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale;
 - 2 - diploma di Istituto Medio di Secondo Grado.
- b) per gli Istruttori di Guida:
- 1 - patente di guida della categoria "A-B-C-D-E ovvero A-B-C-D";
 - 2 - licenza della Scuola dell'obbligo.

Non sono ammessi a sostenere l'esame i candidati che nei due mesi precedenti la prova siano stati dichiarati "non idonei" per l'abilitazione richiesta, anche da altre Amministrazioni.

Art. 4
DOMANDA D'ESAME

La domanda (allegato A) per essere ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento di una delle abilitazioni di cui all'Art. 1, sottoscritta dal candidato, indirizzata alla Provincia di Campobasso 3° Settore - 1° Servizio, in assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo, deve contenere le dichiarazioni di seguito indicate e rese ai sensi degli artt. 46 - 47 del DPR n. 445/2000:

1. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale ;
2. tipo di esame che si vuole sostenere;

3. l'averne già sostenuto, anche presso altre Amministrazioni, identica prova di esame, con indicazione - in caso affermativo - della data di dichiarazione di non idoneità;
4. il possesso dei requisiti morali e dei requisiti di idoneità tecnica di cui all'art.3.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo dichiarazioni sostitutive, va apposta in presenza del dipendente addetto, se consegnata di persona, ovvero può essere inviata, per posta unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) fotocopia fronte-retro leggibile della patente posseduta unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, la conformità della stessa all'originale;
- 2) attestazione di versamento per diritti di istruttoria da corrispondere alla Provincia di Campobasso per l'importo di € 50,00, per ciascun esame di abilitazione, somma che in nessun caso verrà rimborsata.

La Provincia di Campobasso non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 AMMISSIONE ALL'ESAME



Gli Uffici del 3° Settore-1 ° Servizio provvedono alla istruttoria delle domande di partecipazione agli esami; con atto dirigenziale è determinata l'ammissione o l'esclusione dei candidati alle prove d'esame, provvedendo parimenti a comunicare agli esclusi i motivi della non ammissione.

L'elenco dei candidati ammessi viene trasmesso alla Commissione d'esame di cui all'Art. 10.; copia di tale elenco sarà esposto all'Albo Pretorio della Provincia.

Art. 6 PROGRAMMA D'ESAME PER L'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' TECNICA DEGLI INSEGNANTI ED ISTRUTTORI

A) Gli esami per insegnanti di teoria sono basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A,C, D, E e Certificato di Abilitazione Professionale con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche e su una parte complementare riguardante i seguenti argomenti :

- a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici, doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenza delle loro violazioni; il sinistro stradale : statistiche, cause oggettive e soggettive, prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale;
- b) sommarie cognizione sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti;
- c) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale;
- d) nozioni sulla attività delle Autoscuole e sulla normativa che regola l'attività delle Autoscuole.

B) Gli esami per gli istruttori di guida devono essere basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente di categoria B, con una conoscenza più vasta di nozioni, e sulla parte complementare di cui alla lettera A).

Art. 7 PROVE D'ESAME

I candidati non possono comunicare fra loro verbalmente e per iscritto, né mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione.

Gli elaborati debbono essere redatti esclusivamente a pena di nullità, su carta recante il timbro d'ufficio e la sigla del Presidente della Commissione.

I candidati non possono portare nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualunque genere, apparecchi rice-trasmittenti, computer portatili e telefonini cellulari.

I candidati che contravvengono tali disposizioni sono esclusi dalla prova d'esame.

Le prove orali sono pubbliche.

Le prove di esame si svolgono con le seguenti modalità :

A) Per gli insegnanti di teoria l'esame consiste in due prove scritte da svolgersi in unico giorno, ed in una prova orale.

La prima prova scritta, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede quiz uguali a quelle utilizzate per il conseguimento della patente di guida della cat. "B". Sono ammessi alla seconda prova scritta i candidati che hanno commesso complessivamente non più di tre errori per entrambe le schede.

La seconda prova scritta, della durata di due ore, consiste nella risoluzione, con adeguato svolgimento tecnico-giuridico, di uno o più quesiti vertenti sulla circolazione stradale, sulla tecnica costruttiva e sugli elementi costitutivi dei veicoli, sulle fondamentali operazioni matematico - fisiche sottese alla dinamica della circolazione stradale ed utili per una efficace prevenzione dei rischi connessi alle manovre di guida ed alla conduzione dei veicoli.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono una votazione non inferiore a 18/30.

La prova orale verte sugli argomenti indicati all'Art. 6 lettera A). L'esame si intende superato se il candidato riporta una votazione non inferiore a 18/30.

B) Per gli Istruttori di guida l'esame consiste in una prova scritta, in una prova orale ed una prova pratica di guida.

La prova scritta, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede quiz uguali a quelle utilizzate per il conseguimento della patente di categoria "B". Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano commesso complessivamente non più di tre errori per entrambe le schede.

La prova orale verte sugli argomenti indicati all'Art. 6 lettera B). Sono ammessi alla prova pratica di guida i candidati che riportano una votazione non inferiore a 18/30

La prova pratica di guida ha durata non inferiore a 60 minuti e si articola sulle seguenti prove :

- 1) verifica dell'esperienza di guida da effettuarsi su autobus;
- 2) verifica dell'esperienza di guida da effettuarsi su un motociclo di potenza non inferiore a 35 Kw;
- 3) verifica dell'attitudine ad istruire allievi, da effettuarsi su autovettura, con allievo, munito di permesso ad esercitarsi alla guida e che non ha mai sostenuto esami di guida, simulando un'esercitazione di guida.

L'esame si intende superato se il candidato riporta una votazione non inferiore a 18/30.

I veicoli sui quali dovrà svolgersi la prova pratica saranno messi a disposizione a cura e spese del candidato interessato alla prova ed essere riconosciuti idonei per uso autoscuola dall'ufficio competente.

Il candidato che sostiene entrambe le prove e che non ha superato la seconda prova scritta utile per il conseguimento dell'abilitazione ad Insegnante di Teoria può proseguire l'esame solo per il conseguimento del titolo di Istruttore di guida.

Gli Insegnanti di teoria già abilitati sostengono gli esami per Istruttori di guida esclusivamente attraverso la prova pratica di guida così come prevista, purché in possesso della patente di guida indicata all'art. 3.

Art. 8

CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

La sufficiente conoscenza della lingua italiana costituisce requisito indispensabile per il rilascio del titolo, ai sensi dall'art. 3 del presente regolamento .

La verifica di tale conoscenza è effettuata dalla Commissione in corso d'esame che formula il giudizio di "Sufficiente" o "Insufficiente".

La formulazione del giudizio può essere data al termine di ogni prova comportante punteggio; qualora il giudizio sulla conoscenza della lingua intervenga nel corso dell'esame, nel caso di insufficienza costituisce impedimento alla sua prosecuzione.

E' considerato sufficiente il candidato che dimostra di esprimersi in italiano con chiarezza, sia per iscritto che oralmente, con quella disinvoltura che consente agli individui di relazionarsi liberamente e compiutamente, senza incorrere in incomprensioni rilevanti con l'interlocutore; questo grado di conoscenza non comporta necessariamente una elevata correttezza e/o accuratezza nell'espressione ortografica e /o sintattica, ma un livello inferiore, purché appropriato ed esaustivo.

Art. 9

MANCATO CONSEGUIMENTO DELLA IDONEITA'

Per conseguire la idoneità ad Insegnante e/ o Istruttore, il candidato dovrà superare con esito favorevole tutte le prove previste per il titolo da conseguire, secondo quanto dispone l'art.7 del presente regolamento.

Qualora non risulti idoneo dovrà ripresentare domanda, come disciplinato nel presente regolamento e non potrà sostenere gli esami prima che siano decorsi mesi due dalla data della prova non superata.

Art. 10

COMMISSIONE D'ESAMI

La Commissione di esame dura in carica tre anni ed è composta da un Presidente e due membri, in possesso di laurea in ingegneria o architettura. Il Presidente è individuato nel Dirigente del Servizio Trasporti ove sia in possesso di laurea in Ingegneria o Architettura, in caso contrario potrà essere individuato fra uno dei Dirigenti della Provincia in possesso dei requisiti suddetti; un componente è individuato fra i funzionari della Provincia appartenenti alla categoria D, un componente è designato dall'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Ufficio di Campobasso. **“La Commissione è integrata con due componenti, indicati dalle Associazioni di Categoria delle Autoscuole più rappresentative a livello nazionale (Unasca e Confedertai), presenti sul territorio provinciale. Tali soggetti devono aver conseguito l'abilitazione di insegnanti di teoria e di istruttori di guida per la formazione dei conducenti e devono aver svolto tale attività per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio”.**

Le mansioni di Segretario sono svolte da un funzionario della Provincia - Servizio Trasporti, categoria D.

La Commissione e il segretario sono nominati con decreto del Presidente della Provincia.

E' data facoltà di avvalersi, in sostituzione del personale interno, di personale esterno alla Provincia, purché in possesso dei suddetti requisiti professionali e di comprovata esperienza nelle materie di esame.

I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.

La Commissione esaminatrice si riunisce in seduta su convocazione del suo Presidente.

Per la validità delle prove è necessaria la presenza di tutti i componenti la Commissione.

A tutti i componenti la Commissione e al segretario spetta un gettone di presenza per ogni seduta di esame determinato nella misura di € 60,00.

In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano per iscritto l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell'art. 51 c.p.c..

Completata la seduta d'esame, la Commissione inoltra formalmente il verbale della seduta di esami con gli esiti delle prove al Dirigente del Settore Trasporti affinché questi provveda ad inserire i nominativi degli idonei nel Repertorio dei certificati, ad emettere i conseguenti attestati di abilitazione in duplice originale, a prendere nota dell'esito delle prove e delle relative comunicazioni agli interessati.

Art. 11

DATA DELLE PROVE D'ESAME

9

Gli esami di abilitazione si svolgono, di norma, con cadenza semestrale. La data delle prove d'esame deve essere comunicata con raccomandata A/R ai candidati ammessi agli esami ai sensi del presente regolamento almeno venti giorni prima della loro effettuazione. Un calendario delle prove di esame è affisso all'Albo Pretorio della Provincia nonché negli uffici del Servizio Trasporti. Tali comunicazioni sono effettuate a cura del segretario della Commissione.

Art. 12

ESITI DELL'ESAME

Il candidato, per conseguire l'idoneità richiesta, deve superare tutte le prove previste e la sufficienza nella verifica della conoscenza della lingua italiana, come disposto dall'art.8.

In caso di idoneità al candidato viene rilasciato, previo pagamento delle imposte di bollo, un attestato (Allegato B) avente validità illimitata nel tempo che indica l'abilitazione conseguita. Il Segretario della Commissione provvede ad esporre all'Albo Pretorio copia del verbale di esame.

Art. 13

ACCESSO AGLI ATTI

E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Art. 14
ADEGUAMENTO NORMATIVO

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e statutarie.

In tal caso, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art.15
CITTADINI STRANIERI

I cittadini stranieri e i cittadini italiani in possesso di titoli di studio rilasciati in paesi non appartenenti all'Unione Europea devono dichiarare con autocertificazione resa ai sensi del DPR del 28/12/2000 n. 445 l'equipollenza del titolo posseduto.

I cittadini extracomunitari per presentare domanda di esame ed essere ammessi a sostenere la prova devono essere in regola con il permesso di soggiorno ai sensi delle leggi vigenti.

Art.16
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di sua approvazione. 

Art.17
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa in vigore nella materia, al codice della strada e al relativo Regolamento nonché ai decreti attuativi.

Il Dirigente del Settore Trasporti
(Ing. Giorgio Marone)

L'Assessore
(Ing. Giovanni D'Avanti)

Il Funzionario Responsabile
Settore Autotrasporto
(Geom. Isidoro La Farciola)